

STATUTO

Natura, attività, finalità e declaratorie generali

- Art. 1 - Prologo Il 26 gennaio 2005 nasce l' "Associazione Domenico Marco Verdigi" (di seguito ADMV). L' ADMV viene istituita in memoria di Domenico Marco Verdigi (che il 21 agosto 2004 salvando due bambini da sicuro annegamento a Marina di Pisa si gettò tra le onde sacrificando la propria vita. Un gesto di eccezionale valore altruistico e di coraggio per il quale il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 23 agosto 2004 ha concesso la Medaglia d'Oro al Merito Civile alla memoria di Domenico Marco Verdigi).
- Art. 2 - Natura dell'Associazione ADMV è un'associazione filantropica, apolitica e senza fini di lucro, con sede in San Giuliano Terme, Via Niccolini n.36 presso la Casa Comunale.
- Art. 3 - Finalità ed Attività istituzionali Finalità dell'Associazione è la promozione di studi, ricerche e azioni volti a tutelare l'infanzia sotto diverse forme, in particolare attraverso dimostrazioni di bontà, generosità e coraggio che l'Assemblea dei Soci annovera, con suo deliberato, tra quelle da sostenere e finanziare. L'Associazione esplica la sua attività nella raccolta dei fondi da Soci e da altri soggetti ed enti in genere. In particolare, tra le finalità di ADMV vi è l'istituzione di un Premio alla memoria di Domenico Marco Verdigi promosso allo scopo di finanziare uno o più progetti di ricerca destinati all'infanzia, e/o la creazione di servizi o l'acquisto di attrezzature da destinare a strutture pediatriche. Ogni anno viene pubblicato un Bando pubblico per poter accedere al Premio. Fondamentale intento ed obiettivo dell'Associazione è altresì l'allargamento del novero dei Soci in modo da aumentare l'entità dei fondi raccolti. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 4 - Soci Fondatori Sono Soci fondatori i signori Andrea Verdigi e Drazenovic Dragica.
- Art. 5 - Soci I Soci dell'Associazione sono raccolti in un Albo tenuto ed aggiornato dal Consiglio Direttivo ed organizzato secondo le categorie di soci che seguono.
- Soci Fondatori. Sono soci fondatori coloro che, elencati all'art. 4 hanno dato vita al sodalizio: essi equivalgono a tutti gli effetti ai Soci Ordinari.
- Soci Onorari. Sono Soci Onorari coloro che si sono resi meritori di riconoscenza da parte dell'Associazione che, su proposta del Presidente, e su deliberato dell'Assemblea, tali li nomina. A tutti gli effetti essi equivalgono ai Soci Simpatizzanti. I Soci Onorari non possono essere anche Soci Aggregati: in caso di loro passaggio a Soci Aggregati essi decadono da Soci Onorari.
- Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari i Soci Fondatori e i Soci Aggregati che l'Assemblea Annuale promuove a ordinari. Sostengono, alimentano e promuovono l'Associazione nelle sue iniziative. I soli Soci Ordinari possono ricoprire cariche istituzionali. Hanno diritto di voto in Assemblea ma possono manifestare il loro "status" di Soci Ordinari solo se in regola con tutti i versamenti delle quote associative. Il mancato versamento di quanto dovuto inibisce temporaneamente ma tassativamente il loro "status" di Soci Ordinari. Il loro "status" è ristabilito al momento del versamento di quanto dovuto.
- Soci Aggregati. Sono Soci Aggregati coloro i quali si sono aggregati all'Associazione durante l'anno e che l'Assemblea non ha ancora accolto tra i Soci Ordinari. I Soci Aggregati che in occasione dell'Assemblea Annuale non hanno richiesto il passaggio a Soci Ordinari, o che l'Assemblea Annuale non ha accolto rimangono Soci Aggregati. I Soci Aggregati non hanno diritto di voto in Assemblea.
- Soci Simpatizzanti. Sono Soci Simpatizzanti coloro che per affinità di idee e valori simpatizzano per l'Associazione senza aspirare a divenire Soci Aggregati. Sono riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo e possono partecipare alla vita associativa e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Soci Collettivi. Sono riconosciuti Soci Collettivi gruppi di persone in genere (scolaresche, altre associazioni, "club" e compagnie in genere) che si danno un identificativo collettivo.

Sono riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo e all'atto del riconoscimento manifestano un loro Delegato a rappresentarli.

Partecipano con il loro Delegato alla vita associativa e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Possono partecipare a quelle raccolte di fondi che loro interessano, senza essere vincolati a sostenere le altre iniziative dell'Associazione.

Soci Temporanei. Sono Soci Temporanei coloro che aderiscono alle iniziative dell'Associazione per un periodo limitato di tempo, perchè interessati ad una o a poche iniziative dell'Associazione, all'interno della quale si riconoscono fino al compimento di una determinata iniziativa.

Sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, partecipano alle Assemblee ed hanno diritto di parere consultivo per le sole iniziative che essi sostengono.

Art. 6 - Impegni dei Soci Ogni impegno a sostegno dell'Associazione è libero e volontario.

L'impegno si fonda unicamente sul senso morale e sulla lealtà dei Soci che in ogni istante, liberamente e senza preavviso, possono abbandonare l'Associazione.

Art. 7 - Iniziative sostenute e da sostenere I soci promuovono il sostentamento di iniziative benefiche così come all'art. 3 e presentano proposte al Consiglio Direttivo che le iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea Straordinaria o Annuale.

Il socio presentatore ha facoltà di relazionare in ambito assembleare circa l'iniziativa da intraprendere e le iniziative, se accolte dall'Assemblea, diventano beneficiarie dei fondi raccolti secondo un piano di finanziamento organizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Finanziamento delle iniziative Il Consiglio Direttivo organizza durante l'anno la raccolta dei fondi deliberata dai Soci e può accogliere anche donazioni occasionali e collette benefiche.

Art. 9 - Patrimonio Il patrimonio è formato:

- a) da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai redditi di beni patrimoniali;
- d) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche, nonché dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Organi Istituzionali dell'Associazione

Art. 10 - Organi istituzionali Sono Organi Istituzionali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.

Tutti gli Organi Istituzionali sono organi permanenti.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo e deliberante dell'Associazione.

Si aduna in tre modalità differenti: Assemblea Annuale, Assemblea Straordinaria, Assemblea Statutaria.

E' convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima presso la sede, o in altro luogo pubblico o privato, dove comunque possa regolarmente tenersi, su istanza presentata al Presidente dalla maggioranza del Direttivo o da un terzo più uno dei Soci Ordinari che ne fanno richiesta.

Il termine di quindici giorni si raddoppia per l'Assemblea Statutaria.

Nessuna assemblea è valida in mancanza del Presidente o di un Socio Ordinario dallo stesso espressamente delegato a rappresentarlo ed a presiederla.

Essa delibera sempre a maggioranza dei presenti e le votazioni sono espresse con voto palese, salvo quando riguardano comunque giudizi su persone, per le quali occorre necessariamente il voto a scrutinio segreto.

A tutte le adunanze assembleari il Presidente può invitare (o acconsentirne la presenza) persone estranee all'Associazione che a suo giudizio insindacabile possono comunque contribuire al buon svolgimento dell'adunanza.

Tutte le sedute assembleari, (le seconde sedute per le Assemblee Annuali e Straordinarie, le seconde e terze sedute per le Assemblee Statutarie), devono essere intercalate di almeno cinque giorni.

Il Tesoriere redige il verbale di seduta e costituisce il registro delle adunanze.

Art. 12 - Assemblea Annuale L'Assemblea Annuale si tiene ogni anno nel periodo che va dal 1 al 31 gennaio.

Il suo Ordine del Giorno è costituito dai seguenti punti:

- 1) Relazione annuale del Presidente;
- 2) Rendiconto economico del Consiglio Direttivo;
- 3) Consuntivo delle iniziative del passato esercizio;
- 4) Esame posizione dei Soci in aspettativa o sospesi;
- 5) Aggiornamento Albo Soci;
- 6) Iniziative da sostenere: ratifica delle correnti e nuove iniziative per il prossimo esercizio, - 7) Entità delle quote periodiche da versare;
- 8) Nomina del nuovo Consiglio Direttivo (se dovuta).

A questi punti il Presidente, anche su suggerimento del Direttivo, può aggiungere altri punti ed argomenti di dibattito.

Al punto 4 dell'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci esamina la posizione dei Soci sospesi dal Consiglio Direttivo deliberandone la riammissione a rango, il mantenimento della sospensione fino alla successiva Assemblea Annuale, o la loro radiazione dell'Albo dei Soci.

Al punto 5 dell'ordine del giorno il Presidente presenta all'Assemblea i nominativi dei Soci Aggregati che hanno richiesto il passaggio a Soci Ordinari perché l'Assemblea ne approvi o meno l'ammissione.

I Soci Aggregati che divengono Soci Ordinari dopo il punto 5 dell'Ordine del Giorno, acquisiscono pieni obblighi e diritti, e quindi anche diritto di voto, già a partire dal punto 6 dell'Ordine del Giorno.

Le convocazioni ai soci sono inoltrate a mezzo dei normali canali postali, fax ed anche telefonici o e-mail.

Essa è validamente costituita ed atta a deliberare se sono presenti un terzo più uno degli aventi diritto di voto.

In caso di mancata validità il Presidente la riconvoca in seconda seduta ed allora sarà comunque valida ed atta a deliberare.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria Per qualsiasi motivo straordinario il Presidente può convocare durante l'anno l'Assemblea Straordinaria iscrivendovi l'ordine del giorno ritenuto opportuno e/o necessario.

L'Assemblea Straordinaria fa propria tutta la normativa che governa l'Assemblea Annuale e può essere anche convocata per eleggere cariche istituzionali resesi vacanti, in prima istanza sempre assunte "ad interim" dal Presidente.

In questo caso i nuovi eletti restano in carica fino al permanere dell'organo nel quale si inseriscono.

Art. 14 - Assemblea Statutaria Per le modifiche statutarie è indetta l'Assemblea Statutaria, la sola atta a modificare lo Statuto dell'Associazione che non può essere mai modificato in altra sede e/o circostanza.

Il suo ordine del giorno può contenere esclusivamente modifiche statutarie e la sua convocazione è diffusa a mezzo di raccomandata postale o a mano ai Soci aventi diritto di voto.

All'Assemblea Statutaria possono partecipare anche tutti i soci non aventi diritto di voto.

L'Assemblea Statutaria è validamente costituita ed atta a deliberare se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto, ed in caso di mancata validità il Presidente la riconvoca in seconda seduta.

Questa seconda seduta è validamente costituita ed atta a deliberare se sono presenti un terzo più uno degli aventi diritto di voto.

In caso di nuova mancanza di validità il Presidente la riconvoca in terza seduta ed allora sarà comunque valida ed atta a deliberare.

E' l'Assemblea Statutaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione ed in tal caso delibera altresì la destinazione ad altra iniziativa benefica del patrimonio residuo.

Art.15 - Presidente Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne è il portavoce: viene eletto direttamente in Assemblea, dai Soci Ordinari aventi diritto di voto.

Al Presidente spettano precipuamente i compiti che seguono:

- 1) Convoca e presiede tutte le assemblee;
- 2) Sovrintende al buon e miglior funzionamento dell'Associazione riferendone direttamente ai soci in assemblea;
- 3) Dirige e presiede il Consiglio Direttivo che attua i deliberati assembleari;
- 4) Promuove tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti dall'Associazione in assemblea;
- 5) Firma in nome e per conto dell'Associazione;
- 6) Adotta in caso di necessità ed urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, provvedimenti che vengono sottoposti a ratifica alla sua prima adunanza;
- 7) In caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti in nome e per conto del Consiglio Direttivo, questi ultimi decadono "ex nunc";
- 8) Esercita ogni altro potere ed esplica ogni altro incarico conferitogli dall'Assemblea dei Soci e dai Regolamenti.

Il Presidente può delegare un Socio Ordinario a rappresentarlo in qualunque funzione o circostanza.

Una mozione presentata a firma della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo oppure di un terzo più uno dei Soci Ordinari "ipso facto" sfiducia il Presidente.

Entro un mese dalla notifica della sfiducia il Presidente deve convocare l'Assemblea straordinaria ed in sua mancanza provvede il Consiglio Direttivo.

A questa Assemblea Straordinaria il Presidente si presenta dimissionario e la presidenza dell'adunanza è demandata al Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo, ovvero il consigliere più anziano in carica, ed a parità di durata di carica, il più anziano in età.

Art. 16 - Consiglio Direttivo E' composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

Esso attua con ampia autonomia il deliberato assembleare, in particolare per quanto attiene la sovvenzione delle iniziative benefiche accolte dall'Assemblea.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di accogliere istanze di aspettative temporanee presentate dai soci.

Al termine dei periodi di aspettativa i soci sono reintegrati nello "status" goduto all'inizio dell'aspettativa concessa.

Il Consiglio Direttivo durante l'anno gestisce le risorse finanziarie che eccedono quelle necessarie ad onorare gli impegni assunti dall'Assemblea dei Soci.

Sottopone comunque il suo operato alla prima Assemblea Annuale o Straordinaria.

Al suo interno nomina un Segretario che viene posto a capo della Segreteria dell'Associazione.

Tra i suoi compiti:

- la tenuta e la redazione dei verbali di seduta del consiglio direttivo;
- la tenuta e la redazione dei verbali di seduta delle Assemblee;
- la custodia e l'aggiornamento del registro dei soci.

Ai rimanenti componenti il Consiglio Direttivo, tra le altre mansioni, è demandato anche il compito di allestire e ben conservare la documentazione storica dell'operato dell'Associazione.

Art. 17 - Tesoriere E' l'organo che amministra le disponibilità finanziarie dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Gestisce con la più ampia autonomia le risorse dell'Associazione rendendo conto del suo operato al Consiglio Direttivo mediante periodici estratti e situazioni contabili.

Firma gli ordinativi di entrata e di uscita dell'Associazione e ne ha in carico cassa e tesoreria.

Quando il suo operato contabile viene sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente divengono automaticamente dimissionari.

In tal caso il Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo fa le veci del Presidente, con obbligo di indire Assemblea entro un mese a partire dalla data della sfiducia al Tesoriere.

All'ordine del giorno di detta Assemblea potrà iscriversi solamente il rinnovo cariche.

Art. 18 Bilancio 1.- L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 luglio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

2.- Il progetto del bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanere a disposizione degli associati.

3.- Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

4.- Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 - Sospensione e radiazione dei Soci In caso di comportamento scorretto e sleale da parte di uno o più Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne la sospensione.

Detto provvedimento, da assumere solo a scrutinio segreto, resta in vigore fino alla successiva Assemblea Annuale per il conseguente provvedimento assembleare di riammissione a rango, di proroga della sospensione fino alla successiva Assemblea Annuale o di radiazione dall'Albo dei Soci.

Art. 20 - Scioglimento 1.- L'Associazione si estingue su conforme deliberazione assembleare:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- b) per le cause di cui all'art. 27 c.c.

2.- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

3.- In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con fini analoghi a quelli indicati nell'art. 3 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 21 - Norma finale 1.- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to: Verdigi Andrea - Drazenovic Dragica - Nicola Mancioffi Notaio

=====